

Commissione trib. reg. Lazio, sez. XIV, sentenza 27 novembre 2009 n. 396

Svolgimento del processo

La Società [...] presentava ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma e impugnava il silenzio rifiuto opposto dall'Amministrazione Finanziaria al rimborso di un credito IRPEG di £ 804.325.000 e di un credito IRAP di £ 401.326.000 entrambi relativamente all'anno 1998. Tale credito proveniva dalla [...] S.P.A., in liquidazione, incorporata dalla [...] intestataria dei rimborsi richiesti.

Nei motivi del ricorso la società si opponeva al silenzio rifiuto dell'Ufficio sull'istanza volta ad ottenere i rimborsi delle imposte IRAP ed IRPEG emergenti dall'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei sostituti d'imposta svolta dagli uffici ai sensi dell'art. 36 bis, DPR 600/73 e ne chiedeva il rimborso.

L'ufficio si costituiva in giudizio, riconoscendo spettante il rimborso IRAP, mentre riguardo al rimborso IRPEG non competeva stante l'omessa allegazione di adeguata documentazione originale comprovante i crediti d'imposta sui dividendi e le ritenute di acconto subite nell'anno, come peraltro stabilito dalla normativa vigente.

La Commissione adita con la sentenza n 555/47/08 dichiarava cessata la materia del contendere per l'IRAP e rigettava l'istanza relativa al rimborso IRPEG.

Contro la sentenza ricorre in appello la società che si riporta a quanto sostenuto nel ricorso introduttivo evidenziando in particolare la procedura disciplinata dall'art. 36 bis e fa presente che l'asserita omessa documentazione del credito fatta dai giudici di primo grado è illegittima in quanto i crediti vantati sono stati documentati (vedere ricorso introduttivo) nel modello UNICO 99 e dal quale risultano e consolidati per effetto del riconoscimento in liquidazione e derivante dalla mancata contestazione nei termini previsti. La società contesta anche la sentenza di primo grado relativamente alla dichiarata cessata materia del contendere e sostiene che la stessa può essere dichiarata solo se la Commissione adita riscontra l'avvenuto accreditamento dell'importo richiesto.

In base a tali elementi chiede in riforma totale della sentenza che venga dichiarato il rimborso dell'IRPEG e dell'IRAP, oltre agli interessi maturati, con vittoria di spese ed onorari.

Controdeduce l'ufficio che resiste ai rilievi formulati dalla società facendo presente che è legittima la sospensione del pagamento (art. 69 R.D. 2440/23 e Corte di Cassazione Sent. n. 4567/04) in quanto trattasi di misura cautelare in presenza di cartelle di pagamento non pagate dalla [...] in liquidazione. Per questi motivi chiede la conferma della sentenza di primo grado e la condanna alle spese di giudizio.

La vertenza è venuta in decisione in data 10 novembre 2009, previa discussione in pubblica udienza.

Motivi della decisione

L'appellante contribuente con il primo ordine di motivo censura la sentenza impugnata e deduce che le motivazioni esposte sono illegittime e contrarie alla vigente normativa in materia di accertamento e per tali motivi chiede la completa riforma dell'atto impugnato.

Con il secondo ordine di motivo censura la sentenza e deduce l'illegittimità della stessa nella parte in cui i giudici di primo grado, avendo l'ufficio aderito all'istanza di rimborso dell'IRAP, hanno dichiarato cessata la materia del contendere. Tale censura ha consistenza e l'accoglimento del rilievo comporta non solo la correzione della motivazione su questo punto, ma anche l'accoglimento dell'appello per l'IRAP ed anche per l'IRPEG.

Si osserva a tale riguardo che l'Amministrazione Finanziaria sulla base dell'art. 36 bis in materia di accertamento e controllo delle dichiarazioni provvede a quanto di seguito testualmente indicato:

- a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e premi;
- b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
- c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
- d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge;
- e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione;

f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute operate alla fonte in qualità di sostituto d'imposta".

Da quanto evidenziato nei su esposti articoli l'ufficio è legittimato ad effettuare solo operazioni di controllo sulla base dei dati esposti nella dichiarazione e nella documentazione allegata e pertanto non essendovi stata alcuna contestazione in merito il credito si è consolidato alla data del riconoscimento e può estinguersi per effetto della prescrizione ordinaria decennale (Cass. Sez trib. n 27057/2008), decorrente dal momento in cui l'amministrazione ha riconosciuto il suo debito.

Invero in tal senso si è espressa la Cassazione (sent. 1154 del 21/1/2008) e così motiva: " in tema di imposte sui redditi, qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d'imposta, non occorre, da parte sua, al fine di ottenere il rimborso, alcun adempimento, ma egli deve solo attendere che l'amministrazione finanziaria eserciti, sui dati esposti in dichiarazione, il potere - dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte, prevista dall'art. 36 bis del DPR 600/73, ovvero, ricorrendone i presupposti, secondo lo strumento della rettifica della dichiarazione. una volta che il credito si sia consolidato, attraverso il riconoscimento esplicito in sede di liquidazione, ovvero per effetto di un riconoscimento implicito derivante dal mancato esercizio nei termini del potere di rettifica, l'amministrazione è tenuta ad eseguire il rimborso e il relativo credito del contribuente è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale, decorrente dal riconoscimento del credito".

Pertanto alla luce di tale rilievo e osservazioni operate, posto che l'eventuale integrazione di documentazione si giustifica solo nell'ambito di una azione di controllo o di accertamento (peraltro la contribuente società ha prodotto ugualmente la documentazione di riferimento), si ritiene che l'ufficio non può richiedere altra documentazione ed è tenuto al rimborso dei crediti.

Nè tantomeno è accoglibile il provvedimento di sospensione del pagamento contemplato dall'ex art. 69 come richiesto dall'ufficio nelle controdeduzioni in quanto si tratta di crediti consolidati per effetto di un riconoscimento derivante dalla mancata contestazione da parte dell'ufficio nei termini previsti per l'accertamento.

Pertanto in riforma dell'impugnata sentenza si accoglie l'appello della società e si dichiarano dovuti i rimborsi IRPEG per euro 415.399,20 e IRAP per euro 207.268,60, oltre agli interessi maturati e maturandi.

Si ritiene, infine, che nella fattispecie possono sussistere i giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.

PQM

Accoglie l'appello del contribuente e riconosce il diritto al rimborso IRPEG ed LRAP richiesto. spese compensate.